

(N. 220)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro del Tesoro, Ministro *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(SARAGAT)

col **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

e col **Ministro delle Poste e Telecomunicazioni**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1949

---

Provvedimenti circa la misura delle indennità nella assicurazione obbligatoria  
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Nel vigente ordinamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i premi o contributi di assicurazione sono commisurati all'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, sulla base di aliquote fissate in apposite tariffe approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale (1).

Le indennità di infortunio o malattia professionale sono invece riferite — salvo che per le inabilità temporanee per le quali sono commisurate alla intera retribuzione percepita dal lavoratore — per le rendite di invalidità e ai superstiti ad una retribuzione nei limiti di un minimo e di un massimo. E ciò fu disposto — come, del resto, nella generalità delle legislazioni di altri Paesi — fin dagli inizi di questa assicurazione, al fine di istituire una funzione di correttivo e di temperamento nei casi sporadici di salari troppo bassi o troppo elevati.

Questi limiti di retribuzione — minimo e massimo — in caso di gravi oscillazioni dei valori monetari e quindi delle retribuzioni, come quelle verificatesi in questi anni, determinano uno squilibrio fra gettito dei premi e onere delle indennità e si verifica un'eccedenza col rialzo delle retribuzioni, come si verificerebbe una deficienza nel caso di ribasso; di più si viene a determinare uno squilibrio fra indennità e retribuzioni. L'equilibrio si ristabilisce col rivedere il limite massimo di retribuzione per la commisurazione delle rendite e ciò al fine di adeguare queste all'andamento della retribuzione.

La tariffa dei premi di assicurazione è formata in base ad elementi demografici (quali la mortalità, la distribuzione per gradi delle invalidità permanenti, la composizione familiare, ecc.) ed elementi finanziari (il saggio di rendimento dei capitali investiti) ed in base al rischio inerente a ciascuna industria o lavorazione: sulla determinazione delle misure di premi influiscono i limiti minimo e massimo

(1) Secondo il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, col quale fu disposto il riordinamento degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale infortuni; mentre precedentemente era stabilito che l'approvazione dovesse aver luogo con regio decreto su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

suaccennati e la distribuzione delle retribuzioni secondo il loro importo.

La tariffa vigente è quella approvata con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1732; essendo appena entrata in vigore la riforma della legge mancavano allora elementi desunti dalla esperienza, quali erano necessari in seguito alla trasformazione del regime di indennizzazione da quello in capitale a quello in rendita. E fu sin da allora riconosciuta la necessità di predisporre la raccolta degli elementi statistici per l'adeguamento della tariffa ai reali risultati del rischio, elementi che per essere efficaci richiedono un certo periodo di esperienza. L'Istituto nazionale infortuni ha provveduto e provvede a raccogliere tali elementi e a preordinare la conseguente revisione della tariffa, che si confida possa essere fra non molto sottoposta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Intanto è da segnalare che il premio medio applicato dall'Istituto sulla base delle vigenti tariffe, che era del 3,52 per cento delle retribuzioni nel 1946, è sceso, per gli adeguamenti e riduzioni disposte dall'Istituto d'accordo con il Ministero, nei limiti della tariffa, al 3,24 per cento nel 1947 e si presume che si riduca al 3,10 per cento nel corrente anno con un beneficio medio per i datori di lavoro del 12 per cento. Se, poi, come si propone col presente disegno di legge (articolo 10) si sopprimerà l'addizionale del 7 per cento disposta con l'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per la copertura degli oneri relativi alla concessione degli assegni carovita e la rivalutazione delle rendite precostituite disposta con quel decreto e si sopprimerà l'addizionale per l'indennità di carovita — delle quali addizionali non si tiene conto nel predetto premio medio — ne deriva per i datori di lavoro un'ulteriore riduzione del 9,80 per cento dei premi.

La soppressione dell'addizionale del 7 per cento è giustificata dal fatto che l'assegno di carovita — che doveva avere carattere temporaneo — viene reso permanente e globato nella maggiorata misura delle rendite, e che agli oneri relativi e a quelli conseguenti alla rivalutazione delle rendite l'Istituto può provvedere con il normale gettito dei premi e

con l'eccedenza di quelli già incassati, mentre col normale gettito dei premi può provvedersi anche alle indennità di carovita.

\* \* \*

Il problema che si impone è quello di migliorare la misura delle rendite per meglio adeguarle all'attuale situazione monetaria. A tal fine occorre modificare opportunamente gli attuali limiti minimo e massimo.

Nella legge testo unico del 1904 tali limiti furono rispettivamente stabiliti in lire 500 e lire 2.000. Successivamente con l'aumentare dei salari si ritenne necessario aumentare detti limiti anche in considerazione dell'aumento del volume dei premi in dipendenza dell'aumento delle retribuzioni e per venire incontro ai bisogni degli infortunati.

Così nella legge modificativa del 1921 furono fissati in lire 1.000 e lire 6.000.

Con la riforma del 1935 furono confermati nella predetta misura, non essendosi ritenuto di doverli modificare avuto riguardo al nuovo sistema di liquidazione delle indennità in rendita anziché in capitale; nel 1939 furono portati a lire 2.000 e lire 8.000; nel 1942 a lire 4.000 e lire 12.000; nel 1946 a lire 4.000 e lire 24.000; nel 1947 a lire 10.000 e lire 60.000.

È da tener presente che nel 1942 fu disposta ad integrazione delle rendite la concessione di un piccolo assegno temporaneo straordinario di guerra, variabile secondo l'importo della rendita, a invalidi o a superstiti.

Nel 1945, furono istituiti ad integrazione delle rendite per invalidi di grado dal 50 al 100 per cento e ai superstiti assegni temporanei di carovita da lire 2.400 a lire 3.600 annue.

Poi, a decorrere dal 1° giugno 1946, con il decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, fu aumentata la misura dell'assegno di carovita e fu precisamente disposta la concessione agli invalidi di grado non inferiore al 40 per cento di un assegno di carovita nei limiti da lire 1.200 a lire 30.000 annue, secondo il grado dell'invalidità, ed ai superstiti un assegno di lire 16.000 riducibili a lire 8.000 in caso di un solo superstite: in questi assegni venivano assorbiti gli assegni temporanei di guerra,

continuandosi, però, l'erogazione di essi agli invalidi di grado inferiore al 40 per cento.

Con la predetta integrazione, l'indennizzo complessivo può mediamente valutarsi per gli invalidi di grado non inferiore al 40 per cento come se fosse calcolato sulla base di una retribuzione e annua di lire 75.000 anziché del massimo di lire 60.000.

Occorre qui ricordare che nel 1946 fu disposta la rivalutazione per gli invalidi di grado non inferiore al 40 per cento e per i superstiti, delle rendite allora in corso sulla base di una retribuzione fittizia di lire 24.000, nuovo limite massimo; e nell'anno corrente la rivalutazione sulla base di una retribuzione fittizia di lire 60.000; pur continuando ad essere corrisposti per essi gli assegni di carovita.

Negli anni fino al 1942 i limiti minimo e massimo di retribuzione si manifestarono adeguati all'andamento dei salari. Invero, limitandosi al periodo dal 1937, anno nel quale entrò in vigore la riforma, i salari medi risultarono, in confronto del massimale di lire 6.000, rispettivamente di lire 4.923 nel 1937, di lire 5.310 nel 1938, di lire 5.762 nel 1939, ed in confronto del successivo massimale di lire 8.000 rispettivamente di lire 6.679 nel 1940, di lire 7.631 nel 1941, di lire 8.033 nel 1942. Con lo stato di guerra prima e la svalutazione monetaria poi, si è verificato il sovvertimento del principio basilare sopra ricordato ed i successivi aumenti a lire 12.000, lire 24.000 e lire 60.000, pur rappresentando notevoli benefici, erano superati dalla reale situazione dei salari. Così mentre si preparavano i provvedimenti per l'aumento del massimale a lire 60.000, le retribuzioni medie giornaliere aumentando di mese in mese si aggiravano sulle lire 600; salirono poi nel dicembre 1947 a lire 893 e nei primi mesi del corrente anno a circa lire 900, dimostrando poi un accenno di stabilizzazione.

Eseguiti profondi ed accurati studi sulla possibilità finanziaria dell'Istituto nazionale infortuni ed esclusa la possibilità di apportare nuovi oneri alla produzione, è risultato che i limiti minimo e massimo della retribuzione agli effetti della commisurazione delle rendite possono essere stabiliti rispettivamente in lire 120.000 e lire 240.000 (articolo 3), corrispondenti a retribuzioni giornaliere rispettivamente di lire 400 e di lire 800. Giova notare

a questo punto che la retribuzione viene calcolata agli effetti della rendita sulla base di 300 giornate lavorative, mentre se la rendita fosse riferita alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno, essa risulterebbe, nella maggior parte dei casi, inferiore: quindi l'aliquota percentuale base per le rendite commisurate alla retribuzione di 300 giornate lavorative, diventa più elevata ove la si ragguagli alla retribuzione annua effettiva.

In seguito a questi miglioramenti non è più il caso, come si è detto, di conservare gli assegni di carovita — disposti con l'articolo 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14 — i quali avevano carattere temporaneo, mentre col provvedimento in esame sono largamente conglobati nell'aumento delle rendite: perciò con l'articolo 10 essi sono soppressi.

È sembrato anche opportuno rivedere in questa occasione i criteri informativi delle aliquote percentuali per la commisurazione delle rendite di invalidità permanente.

Secondo la riforma del 1935 istitutiva del sistema della rendita, entrata in vigore nel 1937, tale aliquota era del 50 per cento della retribuzione, poi fu portata a due terzi. Allora, nel 1939, quando a seguito dei prodromi della seconda guerra mondiale i valori monetari incominciarono ad essere fortemente disturbati, anziché allineare il minimo e il massimo alle nuove condizioni di vita si pensò di aumentare l'aliquota base a due terzi senza alcuna distinzione — come già alcune legislazioni straniere avevano adottato — tra le minori e le maggiori invalidità: successivamente con il decreto legislativo del 1947 per la invalidità permanente assoluta, l'aliquota fu portata a tre quarti e poi al 100 per cento. Ma la considerazione evidente che convenga venire maggiormente in aiuto degli infortunati con più gravi invalidità permanenti induce — secondo, del resto, le direttive affermate dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale — a graduare in modo crescente, con il grado di invalidità, le aliquote. E pertanto l'articolo 1 dispone che tali aliquote varino dal 50 al 60 per cento per le invalidità di grado sino al 60 per cento e per quelle di grado superiore l'aliquota sia quella del grado di invalidità. Si può obiettare che per le invalidità di

grado meno elevato, le aliquote risultano inferiori agli attuali due terzi, ma devesi tener presente che per le invalidità più gravi e degne di maggiore considerazione esse risultano sensibilmente superiori e sempre di più con l'aumentare del grado di invalidità. D'altra parte, perde sensibilmente di valore detta obiezione perchè non è giusto usare uno stesso trattamento per le diverse invalidità permanenti, specie per quelle di minore entità per le quali l'indennizzo ha più che altro valore di incentivo al riadattamento al lavoro.

Inoltre la riduzione dell'aliquota per i casi di minore entità è largamente compensata dall'aumento delle rendite per effetto degli aumentati limiti minimo e massimo; invero i due terzi attuali sono riferiti alla retribuzione fino al massimo di lire 60.000; le nuove aliquote ad una retribuzione fino al massimo di lire 240.000 e col minimo di lire 120.000; agli infortunati è assicurato un più largo trattamento per i casi gravi. Si tratta, in sostanza, di una migliore e più equa redistribuzione dei premi o contributi di assicurazione tra gli infortunati. La tabella allegata fissa le aliquote percentuali secondo i gradi di invalidità e la corrispondente misura della rendita per mille lire di retribuzione.

Per i casi di inabilità permanente assoluta nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa le disposizioni vigenti stabiliscono una integrazione delle rendite nella misura di un quinto: trattandosi di un onere che non è dipendente dalla misura delle rendite, ma uguale per tutti, si sostituisce a questo criterio, quello della corresponsione di un assegno mensile fisso di lire duemila per ogni caso, secondo, del resto, le conclusioni della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

Continuano ad essere corrisposte agli invalidi le quote integrative della rendita di invalidità per i carichi familiari nella misura di un ventesimo per ciascun membro di famiglia a carico, secondo le vigenti disposizioni. Quindi anche queste quote, venendo calcolate sulle indennità come sopra aumentate, saranno anche esse automaticamente aumentate, il che ancora più influisce a ben giustificare la suddetta lieve riduzione per i casi meno gravi dell'aliquota percentuale base per la liquidazione della rendita.

Con l'applicazione delle nuove norme si hanno, ad esempio, per il caso di invalidità permanente di un lavoratore con tre persone a carico e con retribuzione di lire 240.000, le seguenti rendite che si pongono a raffronto con quelle attuali:

Grado di invalidità	Rendita attuale comprensiva dell'assegno di carovita	Nuova rendita
40	19.600	61.550
60	33.200	99.360
80	51.200	176.640
100	93.000	276.000

E nel caso di assistenza personale per invalidità assoluta rispettivamente lire 112.800 e 300.000.

Per i casi mortali, considerando, ad esempio, quello di una vedova con due figli minori, si ha che la rendita attuale di lire 52.000, compreso l'assegno di carovita, aumenta, con riferimento alla retribuzione di lire 240.000, a lire 144.000.

\* \* \*

In questa occasione si ritiene opportuno procedere a qualche altro ritocco della misura vigente di altre prestazioni economiche e precisamente:

1° secondo le vigenti disposizioni, la quota di rendita per gli orfani di entrambi i genitori è del 25 per cento; si propone con l'articolo 2 lettera a) di portarla al 40 per cento per meglio adeguare la rendita alle particolari situazioni di bisogno;

2° secondo le vigenti disposizioni, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, si corrisponde ai superstiti un assegno *una tantum* di lire 6.000, lire 9.000 e lire 12.000, secondo la composizione di famiglia: si propone con l'articolo 2 lettera b) di aumentare gli assegni rispettivamente a lire 8.000, lire 2.000 e lire 16.000.

\* \* \*

Le suesposte modificazioni ed integrazioni delle prestazioni economiche riguardano i casi di infortuni che avverranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, e di malattie professionali che si manifesteranno da tale data, come dispone l'articolo 9. Ma occorre considerare i casi di infortuni avvenuti prima e di malattie professionali manifestatesi prima, per i quali sono state liquidate e dovranno essere liquidate le relative rendite. Allorchè fu aumentato il massimo di retribuzione a lire 24.000 e poi a lire 60.000, fu disposto che tali rendite, come si è sopra ricordato, fossero rivalutate per i casi di invalidi di grado non inferiore al 40 per cento — limite al di sotto del quale si può presumere un sufficiente residuo di attività lavorativa — sulla base delle predette cifre di retribuzione.

Col disegno di legge si dispone:

1° che la rivalutazione sia fatta sulla base della retribuzione di lire 120.000; non è possibile elevare questa cifra senza correre il pericolo che talvolta ad essi venga fatto un trattamento superiore a quello dei casi che si verificheranno dopo la entrata in vigore della legge;

2° che la rivalutazione sia estesa anche ai casi di invalidità dal 35 al 40 per cento, in considerazione che il grado 35 per cento riguarda, secondo le vigenti disposizioni, il caso della completa anchilosi del ginocchio o della articolazione del gomito e quello di perdita di un occhio, che assume particolare importanza per il numero dei casi e l'entità delle conseguenze nell'attitudine al lavoro.

Vi sono ancora da considerare i seguenti casi:

1° di grandi invalidi assistiti dall'Istituto nazionale infortuni, ai quali l'indennità fu già liquidata in capitale prima della attuazione del regime di indennità in rendita; ad essi si corrisponde dall'Istituto, con l'autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un assegno mensile di lire 2.000. Con l'articolo 6 si aumenta tale assegno a lire 5.000 mensili e per i casi di invalidità permanente assoluta a lire 7.000;

2° di coloro ai quali, in regime di indennità in capitale, la indennità fu liquidata, secondo

le disposizioni allora vigenti, in tutto o in parte in rendita: a costoro si corrisponde attualmente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, l'assegno temporaneo di carovita previsto dall'articolo 12 dello stesso decreto; con l'articolo 7 si concede un assegno continuativo di lire 3.000 mensili per gli invalidi di grado dal 50 al 79 per cento, di lire 5.000 per quelli di grado dall'80 al 99 per cento e di lire 7.000 per quelli con invalidità permanente assoluta. La misura di questi assegni è notevolmente superiore al suaccennato assegno temporaneo di carovita che viene soppresso.

\* \* \*

È sembrato opportuno prendere in esame il caso di rendite esigue tuttora in corso, quelle, cioè, per inabilità fino al 20 per cento liquidate su salari da lire 4.000 a lire 12.000 che oscillano fra le lire 21 e le lire 200 mensili. Tali rendite, costituite per infortuni avvenuti prima del 31 maggio 1946, ossia prima che il massimale di retribuzione fosse elevato da lire 12.000 a lire 24.000, in pratica sono erogate a infortunati i quali, data la loro minima inabilità e specialmente il tempo trascorso e quindi la riabilitazione avvenuta, sono da presumere completamente abili al lavoro e produttivi; d'altra parte la gestione di tali minime rendite è particolarmente onerosa dal punto di vista amministrativo e da quello finanziario e anche fastidiosa per gli interessati, tanto che essi stessi le riscuotono a periodi lunghi.

Con l'articolo 8 si consente, eccezionalmente, all'Istituto nazionale infortuni di liquidare a questi titolari di rendite minime, su loro richiesta, il valore capitale, aumentato del 10 per cento in considerazione dell'alleggerimento delle spese che ne deriverà all'Istituto.

\* \* \*

Con l'articolo 10 si dispone la soppressione dell'addizionale per l'assegno temporaneo di carovita del 7 per cento sui premi di cui si è in precedenza parlato e l'abrogazione delle altre disposizioni di carattere temporaneo contenute in altri provvedimenti, nonché la soppressione dell'addizionale del 2,80 per cento

sui premi per l'indennità di carovita. Cosicché si ritorna alla normale applicazione delle disposizioni riguardanti sia le prestazioni, sia la commisurazione dei premi di assicurazione.

\* \* \*

Occorre infine sistemare la questione relativa all'onere per infortuni causati da eventi bellici. Con l'articolo 17 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, si riconosceva che tale onere non poteva essere posto a carico dei datori di lavoro e si disponeva che « con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le modalità per l'assunzione degli oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dal risarcimento degli infortuni determinati dal rischio di guerra ». E poichè nelle provincie del Nord, in base a un decreto della sedicente repubblica sociale, era stato applicato un sopra premio a carico delle aziende per coprire tale rischio, con il citato articolo 17 si disponeva che l'importo dei sopra premi versati fosse restituito alle aziende mediante deduzione sui premi da versare.

Si è così costituita nel bilancio dell'Istituto una partita in sospeso che al 31 dicembre 1947 ascendeva a lire 2.039.366.712. In questa cifra sono compresi i valori capitali delle rendite liquidate. Si è ritenuto, per non aggravare eccessivamente il bilancio dello Stato in un solo esercizio, disporre col disegno di legge che il rimborso avvenga, anzichè col pagamento dei valori capitali, con la rifusione all'Istituto di quanto esso annualmente corrisponde per tali infortuni.

Questo sistema è già in vigore per gli oneri a carico dello Stato dell'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori dipendenti dallo Stato.

E per la stessa ragione si dispone che il debito accertato al 30 giugno 1948 sia rimborsato dallo Stato all'Istituto infortuni in cinque rate. A questo si provvede con l'articolo 12.

Con l'articolo 13 si estendono le disposizioni dell'articolo 12 alle Casse mutue marittime per gli infortuni e malattie. E poichè queste Casse avevano provveduto a stipulare con-

venzioni con l'Unione italiana di riassicurazione per riassicurare le indennità dovute per casi di morte derivanti da rischi bellici e poichè quella gestione riassicurativa fa carico allo Stato, si dispone con l'articolo 13 del disegno di legge che le somme versate dall'Unione italiana di riassicurazione alle Casse mutue siano dedotte dalle somme dovute dallo Stato a titolo di rimborso.

\* \* \*

Con l'articolo 14 si escludono dall'applicazione del provvedimento i dipendenti dalle Amministrazioni statali e ciò in considerazione che l'estensione ad essi dei relativi benefici importa nuovi oneri al bilancio dello Stato e quindi, ai termini dell'articolo 81 della Costituzione, occorre che siano stabiliti i mezzi con i quali far fronte alla nuova spesa. Pertanto per non ritardare oltre l'emanazione del presente provvedimento si è dovuto, per ora, disporre l'esclusione delle predette categorie, in attesa che siano approntati i mezzi necessari.

\* \* \*

Agli oneri derivanti dal provvedimento che si sottopone alla Vostra approvazione si fa fronte senza alcuna variazione delle tariffe dei premi di assicurazione a carico dei datori di lavoro, i quali, anzi, beneficiano della soppressione delle addizionali per gli assegni di carovita e per l'indennità caropane.

In conseguenza di quanto sopra rimane inalterato il suindicato tasso medio del 3,10 per cento, il quale è già il risultato di successive riduzioni ed in base al quale sono stati eseguiti i preventivi finanziari del presente provvedimento.

Le spese annue sono preventivate come segue:

	In milioni di lire
Indennità giornaliera per inabilità temporanee . . . . .	3.420
Rendite per invalidità permanente:	
1° per i nuovi casi (in valore capitale) . . . . .	9.083

In milioni di lire

2° per le rivalutazioni (spesa annua decrescente) (art. 5) . . . . .	835
Rendite a superstiti:	
1° per i nuovi casi (in valore capitale) compresi gli assegni per una volta tanto . . . . .	2.523
2° per le rivalutazioni (spesa annua decrescente) (art. 5). . . . .	710
Indennità caropane . . . . .	633
Assegni a grandi invalidi (spesa annua decrescente) (art. 6) . . . . .	408
Altre spese di assistenza per i grandi invalidi . . . . .	125
Assegni a titolari di rendite vitalizie liquidate nel regime di indennità in capitale (spesa annua decrescente) (art. 7) . . . . .	67
Contributo dell'Ente Orfani . . . . .	468
Spese sanitarie . . . . .	1.700
Spese per prevenzione infortuni . . . . .	350
Spese generali di amministrazione . . . . .	2.900
	<hr/>
Totale spese . . . . .	23.222
	<hr/> <hr/>

E poichè il gettito dei premi si può preventivare in lire 23.400.000.000 circa, ne risulterebbe un'eccedenza di circa lire 178 milioni, la quale, essendo sempre inferiore all'1 per cento dei premi, rientra nei normali limiti di cautela prudenziale per eventuali scarti.

\* \* \*

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che abbiamo l'onore di sottoporre alla Vostra approvazione si limita a miglioramenti nella misura delle prestazioni per i casi di invalidità permanente e di morte in dipendenza da infortunio sul lavoro o da malattia professionale nell'industria. Sono in corso gli studi per analoghi provvedimenti nell'agricoltura.

Non si è creduto in questa sede di proporre altri ritocchi all'ordinamento vigente dell'assi-

curazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: qualsiasi modificazione in materia potrebbe turbare la riforma integrale della previdenza sociale che è allo studio, cui si attende alacramente fin da quando furono presentate le proprie conclusioni dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale.

Si vuole solo attuare quell'adeguamento, che è indispensabile ed improrogabile, delle indennità all'attuale situazione delle retribuzioni, e ciò nella misura massima consentita dalle possibilità finanziarie dell'Istituto.

Confidiamo, pertanto, che vorrete dare al provvedimento i Vostri suffragi.

## DISEGNO DI LEGGE

## TITOLO I.

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL REGIO DECRETO 17 AGOSTO 1935, N. 1765, E DELLE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DI ESSO.

## Art. 1.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con l'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 254, sono sostituiti dai seguenti:

« Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42:

1° per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado dell'inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;

2° per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento, aliquota pari al grado di inabilità. Le rendite mensili sono arrotondate alla diecina più prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione ».

« Nei casi di inabilità permanente assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno di lire duemila mensili per tutta la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti ».

## Art. 2.

All'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, e con l'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2° del primo comma è sostituito dal seguente:

« il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finchè dura l'inabilità »;

b) l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« L'assegno è di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire sedicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro, e di lire ottomila negli altri casi.

« Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo secondo le misure indicate nel comma precedente ».

## Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo di lire centoventimila fino ad un massimo di lire duecentoquarantamila, e, per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino a un massimo di lire trecentottantamila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire trecentoventimila per

i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire duecentottantamila per gli altri ufficiali ».

#### Art. 4.

Nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e nei successivi provvedimenti integrativi o modificativi alla parola « salario » è sostituita la parola « retribuzione ».

### TITOLO II.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI.

#### Art. 5.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rendite per morte e quelle per inabilità permanente liquidate in forma definitiva dal trentacinque al cento per cento per infortunio sul lavoro o malattia professionale a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, in corso alla data suddetta, sono rivalutate secondo i criteri fissati all'articolo 1 della presente legge, sulla base di una retribuzione annua di lire centoventimila. Analoghe norme si applicano per le rendite che saranno liquidate dopo la data predetta per gli infortuni avvenuti o per le malattie verificatesi fino alla data stessa.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima la rivalutazione è fatta sulla base di una retribuzione di lire centonovantamila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire centosessantamila per i primi ufficiali di coperta e di macchina e di lire centoquarantamila per gli altri ufficiali.

#### Art. 6.

Ai grandi invalidi del lavoro, liquidati in capitale a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, assistiti ai sensi dell'articolo 61 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è concesso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno continuativo mensile di lire cinquemila per i grandi invalidi aventi una inabilità permanente fino al novantanove per cento e di lire settemila per quelli aventi una inabilità permanente assoluta: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.

#### Art. 7.

Ai titolari di rendita vitalizia costituita in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e agli inabili ai quali sia dovuta una rendita vitalizia in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è concesso, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, un assegno continuativo mensile di lire tremila per quelli aventi una inabilità permanente dal cinquanta al settantanove per cento, di lire cinquemila per quelli aventi una inabilità permanente dall'ottanta per cento al novantanove per cento, e di lire settemila per quelli aventi una inabilità permanente assoluta: detto assegno assorbe quelli precedentemente concessi.

È fatta salva all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che addebiterà alle singole gestioni gli oneri relativi, la rivalsa, secondo la rispettiva competenza, sugli enti di cui all'articolo 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

#### Art. 8.

Ai titolari di rendita liquidata a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per infortunio sul lavoro avvenuto fino al 31 maggio 1946, con grado di inabilità permanente in forma definitiva non superiore al venti per cento è concesso di richiedere all'Istituto assicuratore, non prima della scadenza di un quadriennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 49 del regio decreto suddetto, approvate con decreto ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto ministeriale 31 luglio 1942, aumentato del dieci per cento.

In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia concorso tra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla liquidazione della rendita riscattata, si procede secondo il criterio stabilito dall'articolo 11 del regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e

dall'articolo 52 del regolamento approvato col regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

#### Art. 9.

Le modifiche e integrazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano ai casi di infortunio avvenuti dalla data di entrata in vigore della presente legge ed alle malattie professionali manifestatesi da tale data.

#### Art. 10.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa l'addizionale del sette per cento dei premi disposta a carico dei datori di lavoro con l'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per la copertura degli oneri derivanti dalla corrispondenza degli assegni di carovita e sono abrogate le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 11, modificato col decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 918, ed agli articoli da 12 a 15 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, numero 14, e quelle di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254.

Rimangono ferme le disposizioni concernenti le indennità di carovita stabilite con altri provvedimenti salvo quelle concernenti le addizionali sui premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le quali sono soppresse.

#### Art. 11.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima.

#### Art. 12.

Le rate di rendita, compresi gli accessori integrativi, pagate e da pagare dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a invalidi permanenti ed a superstiti, in dipendenza di infortuni determinati da rischio di guerra, sono a carico dello Stato.

Per il relativo rimborso a favore dell'Istituto predetto si osservano le modalità fissate, ai termini dell'articolo 48, ultimo comma, del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, dai decreti ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 21 novembre 1947, concernenti a gestione dell'assicurazione contro gli infor-

tuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dalle Amministrazioni statali.

L'ammontare delle rate di rendita e degli accessori integrativi erogati fino al 30 giugno 1948 è rimborsato dallo Stato all'Istituto suddetto in cinque rate annuali di eguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-1950.

Le rate di rendita e gli accessori integrativi erogati dal predetto Istituto in ciascun esercizio finanziario sono rimborsati nell'esercizio finanziario successivo, a partire da quello 1949-1950.

Oltre ai rimborsi di cui ai commi precedenti non è dovuto da parte dello Stato alcun pagamento per interessi e per quote di spese generali di amministrazione.

#### Art. 13.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle Casse mutue marittime tirrena, adriatica e mediterranea per gli infortuni e le malattie.

Le somme già versate o che saranno versate alle suddette Casse marittime dall'Unione italiana di riassicurazione, in base alla Convenzione del 15 novembre 1941 con esse stipulata, rimangono acquisite alle Casse marittime medesime e computate in conto dei rimborsi che lo Stato è tenuto ad effettuare a norma della presente legge.

Qualora l'importo delle somme versate dall'Unione italiana di riassicurazione fino al 30 giugno 1948 risulti inferiore all'importo delle rate di rendita ed accessori integrativi pagati dalle Casse marittime fino a tale data, il rimborso dello Stato è limitato alla differenza; qualora invece l'importo sia superiore, l'eccedenza, aumentata degli eventuali successivi versamenti fatti dall'Unione italiana di riassicurazione, è portata a diminuzione dei rimborsi dovuti per l'esercizio 1948-1949 e seguenti.

#### Art. 14.

Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dei dipendenti dalle Amministrazioni statali.

#### Art. 15.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**ALIQUOTE PERCENTUALI BASE DI RETRIBUZIONE  
PER IL CALCOLO DELLE RENDITE E RENDITA BASE ANNUA  
PER OGNI MILLE LIRE DI RETRIBUZIONE**

Grado di inabilità	Aliquota percentuale base	Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua	Grado di inabilità	Aliquota percentuale base	Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua	Grado di inabilità	Aliquota percentuale base	Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua
11	50,00	55	41	56,01	230	71	71,00	504
12	50,20	60	42	56,22	236	72	72,00	518
13	50,40	66	43	56,43	243	73	73,00	533
14	50,60	71	44	56,64	249	74	74,00	548
15	50,80	76	45	56,85	256	75	75,00	562
16	51,00	82	46	57,06	262	76	76,00	578
17	51,20	87	47	57,27	269	77	77,00	593
18	51,40	93	48	57,48	276	78	78,00	608
19	51,60	98	49	57,69	283	79	79,00	624
20	51,80	104	50	57,90	289	80	80,00	640
21	52,00	109	51	58,11	296	81	81,00	656
22	52,20	115	52	58,32	303	82	82,00	672
23	52,40	121	53	58,53	310	83	83,00	689
24	52,60	126	54	58,74	317	84	84,00	706
25	52,80	132	55	58,95	324	85	85,00	722
26	53,00	138	56	59,16	331	86	86,00	740
27	53,20	144	57	59,37	338	87	87,00	757
28	53,40	150	58	59,58	346	88	88,00	774
29	53,60	155	59	59,79	353	89	89,00	792
30	53,80	161	60	60,00	360	90	90,00	810
31	54,00	167	61	61,00	372	91	91,00	828
32	54,20	173	62	62,00	384	92	92,00	846
33	54,40	180	63	63,00	397	93	93,00	865
34	54,60	186	64	64,00	410	94	94,00	884
35	54,80	192	65	65,00	422	95	95,00	902
36	55,00	198	66	66,00	436	96	96,00	922
37	55,20	204	67	67,00	449	97	97,00	941
38	55,40	211	68	68,00	462	98	98,00	960
39	55,60	217	69	69,00	476	99	99,00	980
40	55,80	223	70	70,00	490	100	100,00	1000